

8. Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative.

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.

2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.

4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato I al testo unico approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) ⁽³⁴⁾ e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonché la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ^(34/a).

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonché dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonché il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento ^(34/b).

8. L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) ⁽³⁵⁾. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) ⁽³⁴⁾.

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del [decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691](#) ⁽³⁴⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1976, n. 786](#). Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005 ^{(35/a) (35/b)};

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ⁽³⁶⁾ ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412](#);

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto [decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993](#) e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto [decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993](#), esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno ^(36/a);

d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;

e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione ^(36/b);

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale ^(36/c).

11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del [decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346](#) ⁽³⁷⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1996, n. 428](#), per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia ^(37/a).

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ⁽³⁸⁾, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a) ^(38/a).

[\(34\)](#) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

[\(34/a\)](#) Per la determinazione delle aliquote di cui al presente comma, vedi il [D.P.C.M. 15 gennaio 1999](#), riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di). La sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali è stata disposta: per l'anno 2000, dall'art. 2, [D.L. 30 settembre 2000, n. 268](#); per l'anno 2001, dall'art. 2, [D.L. 1° ottobre 2001, n. 356](#). Per l'anno 2002 vedi l'art. 21, comma 7, [L. 27 dicembre 2002, n. 289](#). Per l'anno 2003 vedi l'art. 17, [D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

[\(34/b\)](#) Vedi, anche, l'art. 28, comma 6, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(35\)](#) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

[\(34\)](#) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

[\(34\)](#) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

[\(35/a\)](#) Per la riduzione della sovrattassa diesel per il 1999, ai sensi di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il [D.P.R. 22 febbraio 1999, n. 54](#), riportato alla voce Circolazione stradale.

[\(35/b\)](#) L'art. 1, [D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56](#), ha disposto che, a decorrere dall'anno 2001, cessano i trasferimenti erariali di cui alla presente lettera.

[\(36\)](#) Per l'ulteriore riduzione di 50 lire per litro vedi l'art. 27, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) e l'art. 5, [D.L. 1° ottobre 2001, n. 356](#).

[\(36/a\)](#) Lettera prima modificata dall'art. 39, [L. 17 maggio 1999, n. 144](#), riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della) e poi così sostituita dall'art. 12, [L. 23 dicembre 1999, n. 488](#), con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 27, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), il comma 9 dell'art. 1, [D.L. 30 giugno 2001, n. 246](#) e il comma 2 dell'art. 13, [L. 28 dicembre 2001, n. 448](#). Per l'interpretazione autentica del presente numero vedi l'art. 17-bis, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(36/b\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 15, [L. 23 dicembre 1999, n. 488](#), con la decorrenza indicata dal comma 16 dello stesso art. 7.

[\(36/c\)](#) Lettera così modificata dall'art. 60, [L. 21 novembre 2000, n. 342](#), con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 4, [D.L. 30 settembre 2000, n. 268](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 27, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), il comma 10 dell'art. 1, [D.L. 30 giugno 2001, n. 246](#) e l'art. 6, [D.L. 1° ottobre 2001, n. 356](#).

[\(37\)](#) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.

[\(37/a\)](#) Comma così modificato dall'art. 39, [L. 17 maggio 1999, n. 144](#), riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

[\(38\)](#) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

[\(38/a\)](#) I regolamenti di cui al presente articolo sono stati emanati con [D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361](#), per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del GPL e, con [D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277](#), per l'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci.

